



COMUNE DI BERNAREGGIO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con delibera C.C. n. 16 del 22/02/2008

INDICE

CAPO I	4
PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Finalità	4
Art. 3 Legenda	5
Art. 4 Destinatari.....	5
Art. 5 Tipologia di interventi e servizi	6
Art. 6 Criteri di accesso	6
Art. 7 Procedimento per l'accesso	7
Art. 8 Istruttoria.....	7
Art. 9 Decisione	7
Art. 10 Norme di rinvio.....	8
Art. 11 Entrata in vigore.....	8
CAPO II	8
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.....	8
Art. 12 Definizione di nucleo familiare.....	8
Art. 13 Indicatore della situazione economica equivalente.....	8
Art. 14 Definizione fasce ed aliquote.....	9
Art. 15 Partecipazioni alla spesa da parte dell' utente e delle persone tenute agli alimenti.....	9
Art. 16 Eccezioni	9
CAPO III	10
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE	10
Art. 17 Finalità	10
Art. 18 Destinatari.....	10
Art. 19 Entità del contributo.....	10
Art. 20 Valutazione dello stato di bisogno	11
Art. 21 Tipologie di contributo	11
Art. 22 Contributo temporaneo.....	11
Art. 23 Contributo continuativo.....	11
Art. 24 Contributo finalizzato	11
Art. 25 Contributo con patto di restituzione	12
Art. 26 Procedura per la richiesta di contributo.....	12
Art. 27 Riservatezza sui destinatari dei contributi	12
CAPO IV.....	13
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....	13
Art. 28 Premessa.....	13
TITOLO I: ANZIANI, DISABILI, MINORI DISABILI.....	13
Art. 29 Destinatari.....	13
Art. 30 Finalità del servizio	13
Art. 31 Funzioni del personale	14
Art. 32 Prestazioni ad anziani e disabili	15
Art. 33 Criteri d'ammissione e modalità di erogazione.....	16
Art. 34 Cessazione o riduzione del servizio	17
Art. 35 Partecipazione degli utenti alla spesa	17
TITOLO II MINORI.....	18
Art. 36 Assistenza domiciliare a minori	18
Art. 37 Partecipazione degli utenti alla spesa	19
CAPO V.....	20
TELEASSISTENZA.....	20
Art. 38 Premessa.....	20
Art. 39 Destinatari.....	20
Art. 40 Procedure per l'ammissione e dimissione.....	20
Art. 41 Partecipazione al costo del servizio	20

CAPO VI.....		21
SERVIZIO INFERMIERISTICO		21
Art. 42	Servizio infermieristico.....	21
Art. 43	Prestazioni e destinatari	21
Art. 44	Partecipazione degli utenti alla spesa	21
CAPO VII.....		22
FISIOTERAPIA		22
Art. 45	Servizio fisioterapico.....	22
Art. 46	Modalità di accesso al servizio	22
Art. 47	Partecipazione al costo del servizio	22
CAPO VIII.....		22
PASTI A DOMICILIO.....		22
Art. 48	Premessa.....	22
Art. 49	Destinatari.....	22
Art. 50	Procedure per l'ammissione e la dimissione	22
Art. 51	Partecipazione al costo del servizio	22
CAPO IX.....		23
TRASPORTO.....		23
Art. 52	Finalità	23
Art. 53	Destinatari.....	23
Art. 54	Procedure per l'ammissione e la dimissione	23
Art. 55	Norme per l'utente	23
Art. 56	Organizzazione del servizio.....	24
Art. 57	Partecipazione al costo del servizio	24
CAPO X.....		25
INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI		25
Art. 58	Destinatari degli interventi	25
Art. 59	Finalità e tipologia d'intervento	25
Art. 60	Metodologia d'intervento	25
CAPO XI.....		27
CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO		27
Art. 61	Destinatari.....	27
Art. 62	Finalità del contributo	27
Art. 63	Determinazione del contributo.....	27
Art. 64	Verifiche	27
Art. 65	Sospensione del contributo	27
CAPO XII.....		28
SERVIZIO PER MINORI.....		28
TITOLO I: COMUNITA' E AFFIDI		28
Art. 66	Premessa.....	28
Art. 67	Destinatari.....	28
Art. 68	Finalità del servizio	28
Art. 69	Procedure per l'ammissione e dimissione	28
Art. 70	Partecipazione al costo del servizio	28
TITOLO II: CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE		29
Art. 71	Premessa.....	29
Art. 72	Destinatari.....	29
Art. 73	Finalità del servizio	29
Art. 74	Procedure per l'ammissione e dimissione	29
Art. 75	Partecipazione al costo del servizio	29

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione degli interventi e dei servizi specificati all'art. 5, finalizzati a promuovere il benessere sociale, ad accompagnare lo sviluppo della persona e delle famiglie nell'intero ciclo di vita, prevenendo il disagio sociale e socioeconomico.
2. Gli interventi e i servizi che l'Amministrazione Comunale pone in essere tutelano il diritto a stare bene, a conservare le proprie capacità fisiche, a svolgere una soddisfacente vita di relazione, a coltivare e riconoscere le risorse personali, a essere membri attivi della comunità e ad affrontare positivamente le responsabilità quotidiane.
3. Gli interventi, finalizzati al superamento di situazioni di bisogno, sono attuati tramite progetti personalizzati di presa in carico, definiti e concordati con i destinatari, in un'ottica di attivazione e assunzione di responsabilità personali e familiari.
4. Gli interventi e i progetti sono realizzati tramite progettualità integrate secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, fra Istituzioni e società civile, e di sussidiarietà verticale.
5. L'Amministrazione tramite l'erogazione degli interventi e dei servizi di cui al presente Regolamento garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali per la propria comunità, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 2 Finalità

1. Il presente regolamento ha per scopo l'attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dall'art. 12 della legge 241 del 7.8.1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi), tenuto conto del D. Lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali, della normativa di Stato e della Regione Lombardia vigente in materia (in particolare DPR 616/77, L.R. 1/86 e L.R. 1/2000, e della Legge 8 novembre 2000 n°328) e dello statuto comunale.
2. Ai sensi degli art. 3, comma 1 e art. 12, comma 2 della Legge 7/8/1990 n. 241 i provvedimenti che dispongono gli interventi previsti dal presente regolamento dovranno essere adeguatamente motivati e dovranno dare espressa dimostrazione della effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento stesso.
3. L'accesso a prestazioni sociali agevolate, compresa l'erogazione di sussidi economici, è definito sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti (ISEE), stabiliti dal D.Lgs. 109/98 modificato ed integrato dal D.Lgs. 130/2000.

Art. 3 Legenda

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- **I.S.E.:** l'indicatore della situazione economica di cui al D.lgs. 109/1998, come modificato dal D.lgs. 130/2000 (v. nota 1);
- **I.S.E.E.:** l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative (v. nota 2)
- **Patrimonio mobiliare:** i beni di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 221/1999;
- **Nucleo familiare:** il nucleo definito dall'art.1 bis del D.P.C.M. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 242/2001;
- **Minimo Vitale:** per Minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano; è pari all'importo annuo lordo (su 13 mensilità) della pensione minima da lavoro dipendente erogata dall'INPS;
- **Dichiarazione sostitutiva unica:** la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 18/05/2001 (v. nota 3);
- **Obbligati per legge:** le persone indicate dall'art. 433 c.c. (v. nota 4);
- **Indice Istat:** la variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata sull'anno solare.

NOTE

- 1) L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è dato dalla somma fra il reddito complessivo ai fini IR-PEF, il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, il reddito del patrimonio immobiliare nel limite e con le esenzioni di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni, detratte le spese di locazione nei limiti fissati dalla legge.
- 2) L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è dato dal rapporto tra l'I.S.E. e i parametri, rapportati ai componenti del nucleo familiare, individuati dal D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni.
- 3) La dichiarazione sostitutiva unica concerne la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
- 4) All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine:
 - il coniuge;
 - i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 4 Destinatari

1. I destinatari del presente regolamento sono, come previsto dall'art. 9 L.R. 1/86, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche:
 - a) cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti nel comune;
 - b) profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello stato, dimoranti nel comune;
 - c) cittadini dimoranti temporaneamente nel comune, allorchè si trovino in una situazione di bisogno tale da esigere non differibili interventi e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello stato di appartenenza.

2. Nel caso di cui al punto c) del precedente comma, l'Amministrazione richiede all'Ente competente, rispetto al quale ha attuato l'intervento surrogatorio, il rimborso delle spese sostenute.

Art. 5 Tipologia di interventi e servizi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'erogazione dei seguenti servizi:
 - a) CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE
 - b) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
 - c) TELEASSISTENZA
 - d) SERVIZIO INFERMIERISTICO
 - e) FISIOTERAPIA
 - f) PASTI A DOMICILIO
 - g) SERVIZIO TRASPORTO
 - h) INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI
 - i) CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO
 - j) SERVIZI PER MINORI (COMUNITA' E AFFIDI)
 - k) CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati nei limiti della disponibilità del bilancio comunale, che annualmente dovrà prevedere un apposito stanziamento di spesa. Lo stanziamento previsto nel PEG del funzionario dell'Area corrispondente può essere modificato durante l'anno per sopravvenute esigenze non prevedibile in sede di definizione degli obiettivi annuali. Tali esigenze devono essere documentate mediante relazione del servizio volta ad illustrare le modifiche intervenute.
3. L'assistente sociale è competente a valutare le singole situazioni utilizzando metri di valutazione globali e non esclusivamente vincolati alla situazione economica.

Art. 6 Criteri di accesso

1. Al fine dell'ottenimento dei servizi di cui al precedente art. 5, comma 1, i soggetti di cui all'art. 4 devono trovarsi in stato di bisogno, che si determina quando sia presente almeno uno dei seguenti elementi:
 - Inadeguatezza della situazione economica;
 - Presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
 - Esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino il rischio di emarginazione per i singoli e i nuclei familiari.
2. Dopo aver individuato i bisogni, la priorità a cui attenersi nell'erogazione dei servizi è determinata dalla gravità della situazione di bisogno, correlata alla composizione del nucleo, alla situazione familiare ed alla capacità di autonomia complessiva del nucleo stesso.

Art. 7 Procedimento per l'accesso

1. La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
3. La richiesta deve essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
5. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
6. Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Art. 8 Istruttoria

1. La domanda, protocollata il giorno della presentazione, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.
2. In presenza di un bisogno non differibile nel tempo, l'Assistente Sociale valuta la possibilità dell'attivazione del servizio pasti a domicilio e/o del servizio di assistenza domiciliare e/ del servizio di trasporto, prima che la domanda sia completa. In tal caso verrà applicata la tariffa massima.
3. L'assistente sociale, che segue il soggetto e/o nucleo, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto di intervento e da una conseguente proposta.

Art. 9 Decisione

1. La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa al Responsabile del Servizio "Servizi Sociali" per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza.
2. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:

A) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi.

B) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per scritto agli interessati.
4. Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare ricorso al Comune entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione.

Art. 10 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 11 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione ed alla avvenuta pubblicazione a norma del vigente statuto comunale.

CAPO II

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 12 **Definizione di nucleo familiare**

Il nucleo familiare di riferimento per l'applicazione del presente Regolamento è quello previsto dall'Art. 2 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 130/2000 composto dal richiedente, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica e da quelli a suo carico ai fini I.R.P.E.F., anche se non conviventi.

Per i casi previsti dal D.Lgs 130/2000 saranno applicate le disposizioni previste con successivi DPCM.

Art. 13 **Indicatore della situazione economica equivalente**

La valutazione della situazione economica, indispensabile per stabilire l'accesso ai contributi economici e la compartecipazione dell'utente alla spesa per l'erogazione dei servizi tariffati, si ottiene considerando la situazione reddituale e patrimoniale, calcolata secondo la dichiarazione I.S.E.E..

La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza deve essere attestata dal richiedente utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva messi a disposizione dal Comune.

L'Amministrazione controlla la veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente.

In caso di comprovata impossibilità del nucleo familiare, alla compilazione della certificazione I.S.E.E., il servizio si riserva di utilizzare altri strumenti (ad es. un'autocertificazione) per determinare la condizione economica del nucleo familiare, fermo restando che non appena la famiglia sarà in grado di produrre i documenti necessari alla compilazione della certificazione ISEE, sarà tenuta a presentarli all'Ufficio Servizi Sociali.

Al fine di accertare l'effettivo stato di bisogno previsto dal Regolamento quale condizione di accesso alle agevolazioni qui disciplinate, è possibile per l'Assistente Sociale concordare una visita domiciliare a casa della persona che presenti richiesta per usufruire dei benefici oggetto del presente Regolamento.

Art. 14 Definizione fasce ed aliquote

E' competenza della Giunta Comunale aggiornare periodicamente le fasce e le aliquote, relative ai servizi oggetto del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs.130/2000, qualora, dopo la presentazione della dichiarazione ISEE, intervengano rilevanti variazioni della situazione economica, l'aggiornamento avrà decorrenza dopo 30 giorni dalla presentazione della relativa certificazione.

Art. 15 Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente e delle persone tenute agli alimenti

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti al costo sostenuto dall'Ente Pubblico.

Ai sensi del comma 82, art. 4 della L. R. 1 del 10 gennaio 2000 gli utenti assistiti sono tenuti a concorrere alla copertura del costo dei servizi secondo le determinazioni dei comuni, i quali si rivalgono sui soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza di reddito da parte dell'utente medesimo.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art. 16 Eccezioni

Rispetto agli articoli precedenti del presente capo sono fatte salve le eccezioni di volta in volta contemplate dai successivi capi del regolamento.

CAPO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

Art. 17 Finalità

Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari, che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o si trovino in occasionali situazioni di emergenza; sono inoltre previsti interventi finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni.

Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, di tipo preventivo e di sostegno a persone fisiche e/o nuclei familiari assicurando equità, imparzialità, trasparenza e personalizzazione degli interventi finalizzati al superamento delle situazioni di svantaggio socio-economico, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio comunale a condizione che l'eventuale beneficiario non abbia parenti tenuti agli alimenti che dispongano di risorse finanziarie congrue al bisogno.

Tali interventi devono tendere al superamento delle situazioni di disagio socio-economico all'interno di progetti sociali di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti nel territorio. A tal fine i provvedimenti che dispongono gli interventi previsti nel presente regolamento dovranno essere adeguatamente motivati.

Art. 18 Destinatari

Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari, che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o si trovino in occasionali situazioni di emergenza; sono inoltre previsti interventi finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni.

L'erogazione è comunque subordinata alla verifica della possibilità dei parenti tenuti agli alimenti di soddisfare i bisogni del richiedente (ex art. 433 c.c., ed ex art. 4, comma 82 L.R. 1/2000).

Art. 19 Entità del contributo

Per la quantificazione dell'entità dei contributi, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

1. dell'entità dei contributi in denaro già erogati al soggetto richiedente dall'Amministrazione Comunale o da altri enti
2. dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi.

Art. 20 **Valutazione dello stato di bisogno**

Il beneficio economico va riconosciuto a persone singole o a nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno.

La valutazione dello stato di bisogno deve in prima istanza considerare la condizione psicofisica del richiedente, quindi la situazione economica dell'utente e successivamente, ma in modo integrato, i seguenti fattori:

- presenza nel nucleo familiare di disoccupati, anziani malati o bambini in precarie condizioni
- valutazione della capacità del richiedente di produrre reddito
- disponibilità o meno di mezzi per la produzione di reddito (attività artigianali, commerciali, agricole, lavoro a domicilio)
- esistenza di persone obbligate per legge agli alimenti (art. 433 Codice Civile).

I contributi economici possono essere erogati anche al di là del limite del minimo vitale in presenza di particolari ed eccezionali situazioni, opportunamente documentate e valutate dall'Assistente Sociale.

Art. 21 **Tipologie di contributo**

Secondo le necessità, possono essere concessi i seguenti tipi di contributo economico:

- contributo temporaneo
- contributo continuativo
- contributo finalizzato
- contributo con patto di restituzione

Art. 22 **Contributo temporaneo**

Qualora si tratti di assistenza generica (disoccupazione, lunghe assenze dal lavoro per malattia, cure mediche costose, bollette e affitti particolarmente onerosi ecc.) il contributo viene erogato di norma per un periodo di tre mesi, prorogabile, tranne che nel caso di disoccupazione, fino ad un massimo di sei mesi complessivi nell'anno.

Art. 23 **Contributo continuativo**

Può essere erogato per un anno intero il contributo riferito a categorie specifiche di utenza (art. 23 del D.P.R. 616/77) o a titolo di integrazione del minimo vitale per i nuclei famigliari.

Art. 24 **Contributo finalizzato**

Si tratta di un contributo una tantum, rivolto a persone o nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e la stabilità familiare, quali spese eccezionali, gravi eventi morbosi o il venir meno di un congiunto per morte, separazione, abbandono.

E' prevista la possibilità di erogare contributi per interventi a sostegno di minori in carico al servizio sociale, finalizzati alla realizzazione di specifici progetti educativi.

Art. 25 Contributo con patto di restituzione

Il contributo con patto di restituzione può essere erogato a persone o famiglie che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti (ad esempio: attesa di erogazione della pensione o attesa di cassa integrazione).

La condizione di bisogno viene verificata dall'Assistente sociale.

L'utente sottoscrive un atto di impegno per la restituzione della somma, senza interessi e con modalità che vanno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.

Il funzionario responsabile provvederà all'esazione delle somme dovute dall'utente nei tempi e nei modi stabiliti dall'impegno sottoscritto. Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, l'Ufficio Servizi Sociali, sulla base di un riaccertamento della situazione, determinerà di:

- riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino
- prorogare la scadenza di restituzione del prestito per inadempienza di altri enti (INPS, Prefettura ecc.) nei confronti del cittadino
- esperire azione di rivalsa, secondo norma di legge, nel caso non ravvisi di dover modificare il patto per le motivazioni addotte dal cittadino

Art. 26 Procedura per la richiesta di contributo

La domanda di contributo in carta libera deve essere presentata dall'interessato all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che provvederà a protocollarla.

L'ammissibilità di tale domanda viene stabilita in seguito ad un esame documentale della situazione socioeconomica del singolo e/o del nucleo familiare, svolto dall'Ufficio di Servizio Sociale.

La misura e la durata del contributo vengono individuate e proposte dall'assistente sociale, mentre l'erogazione viene determinata dal Responsabile del relativo intervento di bilancio.

L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza, può essere autorizzata dal Responsabile del servizio nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Responsabile adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata.

Art. 27 Riservatezza sui destinatari dei contributi

I provvedimenti di erogazione dei contributi devono indicare il soggetto destinatario solo con le iniziali ed il codice fiscale, esplicitando il nominativo con atto interno da trasmettere all'Ufficio Ragioneria a cura del Responsabile del Servizio "Servizi Sociali", al fine di garantire la riservatezza dell'atto ai sensi della Legge 241/90 e la tutela dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e del codice in materia di protezione dei dati personali, d. lgs. 196/2003 e s.m.i.

CAPO IV

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art . 28 Premessa

1. L'assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali, contribuendo a superare o prevenire l'isolamento sociale, come sancito dalla L.R. 1/86, art. 73, comma 1 e 2 e confermato dalla L.R. 1/2000, art. 4, L. 328/00 capo III.

TITOLO I: ANZIANI, DISABILI, MINORI DISABILI

Art. 29 Destinatari

1. il servizio è rivolto in particolare a:
 - Persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza da parte dei familiari;
 - Persone non autosufficienti se convivono con qualcuno che garantisca la continuità dell'assistenza;
 - Nuclei familiari comprendenti handicappati, minori o soggetti a rischio di emarginazione che presentino situazioni di disagio sociale;
 - Nuclei familiari in situazione di bisogno temporaneo.

Art. 30 Finalità del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare persegue il fine di:

1. consentire al cittadino di conservare la propria autonomia di vita, nella propria abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale, nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere autonomamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga comunque a trovarsi in uno stato di necessità che compromette la continuazione normale della propria vita familiare;
2. evitare ricoveri in istituto o ospedalizzazioni qualora non siano strettamente indispensabili;
3. promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
4. promuovere e collegare tutte le risorse presenti sia sociali che sanitarie, istituzionale e no in grado di concorrere all'autonomia della persona

Art. 31 Funzioni del personale

L'assistente sociale:

- ha le funzioni di progettazione, coordinamento, organizzazione generale e controllo del servizio;
- formula proposte per il miglior andamento del servizio;
- decide l'accettazione dei casi da assistere e determina insieme al personale socio-assistenziale le modalità di erogazione del servizio;
- comunica all'utente il programma d'intervento previsto e i relativi tempi;
- sovrintende le riunioni con gli operatori per l'analisi degli interventi attuati e da attuare, per uno scambio reciproco di esperienze, per affrontare i problemi legati all'utenza e al gruppo di operatori;
- predispone gli strumenti di documentazione del lavoro e tiene l'archivio degli assistiti;
- raccoglie gli eventuali reclami inerenti al servizio e al personale ed effettua le opportune verifiche e determinazioni in merito;
- cura i rapporti con i servizi sanitari in generale e specificatamente sui casi;
- coinvolge e collabora con gli altri enti, in particolare con la ASL e i medici di base, e con le organizzazioni di volontariato,
- promuove l'aggiornamento professionale proprio e del personale.

Gli ausiliari socio-assistenziali.

- Esplicano servizi di aiuto domiciliare relativi ai bisogni dell'utente;
- Compilano la scheda delle prestazioni fornite a domicilio e del tempo impiegato;
- Si attengono al progetto di intervento e ne discutono l'andamento e l'eventuale modifica nelle riunioni settimanali insieme al responsabile del servizio;
- Instaurano proficui rapporti di collaborazione e stimolo con tutti coloro che possono essere di aiuto all'assistito;
- Partecipano ai corsi di aggiornamento predisposti.

Il personale amministrativo:

- Provvede ad ogni compito amministrativo legato allo svolgimento del servizio;
- Esamina i documenti degli assistiti per l'accertamento della situazione economica, calcola le tariffe e predispone il pagamento delle stesse.

I volontari del servizio civile nazionale:

- Si attengono alle mansioni previste in appositi progetti presentati all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
- Si attengono ai programmi di lavoro predisposti dall'Operatore Locale di Progetto;
- Sono incaricati di svolgere compiti e funzioni previsti dal loro mansionario.

Art. 32 Prestazioni ad anziani e disabili

Le prestazioni vengono erogate per una durata determinata in relazione alle esigenze ed alle necessità dell'utente.

Le prestazioni devono prestare un effettivo aiuto all'utente e non sostituire lo stesso o i suoi familiari.

Le principali prestazioni del servizio di assistenza domiciliare sono:

Per quanto concerne il personale socio-assistenziale:

a. Attività di assistenza alla cura della persona:

- Igiene e cura personale;
- Aiuto nell'assunzione dei pasti;
- Sollevamento dal letto e mobilitazione degli allettati;
- Aiuto nella deambulazione all'interno dell'abitazione;
- Controllo nell'assunzione di farmaci;
- Interventi sanitari di semplice attuazione sotto controllo medico;
- Prevenzione delle piaghe da decubito;
- Integrazione di programmi riabilitativi;
- Segnalazione ai parenti e al medico curante di qualsiasi anomalia nelle condizioni dell'utente.

b. Attività di assistenza per il governo e l'igiene dell'abitazione

- Piccoli interventi di riordino dell'abitazione con particolare attenzione ai locali più igienicamente a rischio (cucina – bagno).

Le attività di assistenza per il governo e l'igiene dell'abitazione vengono erogate in un piano generale di assistenza; se sono l'unico intervento necessario evidenziato vengono erogate solo in caso di persone sole o coppie inabili, senza figli e con situazione economica insufficiente e comunque messe in secondo piano rispetto agli interventi di cura della persona.

c. Attività di assistenza nello svolgimento della vita quotidiana:

- Aiuto negli acquisti;
- Preparazione e/o aiuto nella somministrazione dei pasti;

d. Attività varie:

- Accompagnamento a visite mediche quando l'utente non sia in grado di recarsi da solo e non possa provvedere con altri aiuti;
- Espletamento di pratiche varie;
- Interventi volti a favorire la vita di relazione.

Per quanto concerne l'assistente sociale:

- a. Attività di segretariato sociale quale informazioni sui servizi socio-assistenziali e sanitari e sui diritti dell'utente.
- b. Prestazioni di servizio sociale professionale attraverso la trattazione dei casi che richiedono tale intervento.

Art. 33 Criteri d'ammissione e modalità di erogazione

Il servizio di assistenza domiciliare viene attivato su richiesta dell'interessato o di un suo familiare. La pratica comunque può essere avviata oltre che per il diretto interessamento delle persone sotto richiamate anche a seguito di segnalazione di:

- Un vicino;
- Il medico di base;
- Il servizio di medicina di base dell'ASL;
- L'ospedale;
- Gruppi ed organizzazioni di volontariato;
- Altri servizi.

In casi particolari, l'Assistente sociale può decidere di attivare direttamente il servizio.

Le richieste vengono selezionate tenendo presente:

- L'urgenza;
- Il grado di autosufficienza dell'utente;
- L'assenza di familiari;
- Il tipo di prestazione;
- Le condizioni economiche.

A parità di condizioni sarà data precedenza a chi avrà presentato prima la domanda.

Se la presa in carico non potrà essere immediata per la saturazione dell'offerta disponibile, la domanda sarà conservata in lista d'attesa.

Di fronte ad un intervento urgente si attiveranno tutti i canali possibili:

- Rete di volontariato;
- Contributo economico sostitutivo delle prestazioni, se l'utente ha i requisiti previsti al successivo Capo XI;
- Inviare al privato;

La domanda di assistenza, compilata su apposito modulo e corredata dalla documentazione medica (es. verbale di accertamento invalidità) e fiscale, viene esaminata dall'assistente sociale che:

- Svolge un colloquio con chi ha segnalato;
- Valuta la richiesta, le possibili modalità d'intervento e la rispondenza con le risorse del servizio;

in collaborazione con il personale socio-assistenziale:

- Effettua una visita domiciliare per raccogliere ulteriori informazioni, verificare il bisogno, valuta il grado di autonomia e la qualità, se esiste, della rete familiare;

- Stende il progetto d'intervento, definendone gli obiettivi, i servizi ed i tempi di assistenza;
- Discute del caso con il gruppo di lavoro che dovrà svolgere le prestazioni;
- Concorda e comunica all'utente ed ai suoi familiari l'accettazione o meno della richiesta ed il progetto d'intervento, descritto in un protocollo d'intervento, nel quale vengono indicate le attività da svolgere a domicilio, i tempi previsti per l'assistenza, la quota di contribuzione, se dovuta, per la fruizione del servizio.

La modulistica necessaria per l'applicazione del presente Regolamento è predisposta dall'Ufficio competente.

Art. 34 Cessazione o riduzione del servizio

Il servizio domiciliare può cessare in caso di:

- Richiesta scritta dell'utente e/o dei suoi familiari;
- Ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio;
- Qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso (es. raggiunta autonomia dell'utente o dei suoi familiari nel gestire l'assistenza);
- Qualora non vengano più accettati dall'utente e/o dai suoi familiari gli interventi concordati;
- Qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce ecc...) in forma ripetuta;
- Qualora l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio senza aver preavvertito l'assistente sociale;
- Qualora l'utente non corrisponda al pagamento della quota a suo carico;
- Decesso.

Il servizio domiciliare può essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente.

Il servizio domiciliare può essere ridotto o ampliato dall'assistente sociale nelle presenze e nelle ore in relazione alle variazioni delle necessità degli utenti oppure può subire modifiche nel calendario degli operatori, sentito il parere dell'utente.

Art. 35 Partecipazione degli utenti alla spesa

Ai fini della determinazione delle quote di partecipazione alla spesa del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili, l'utente presenta al servizio la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, definito come dall'art. 12 del presente Regolamento.

La quota a carico dell'utente del S.A.D. è calcolata in base al numero di accessi al domicilio dell'utente e non al tempo impiegato per la prestazione. Sono previste tariffe agevolate, a seconda delle fasce ISEE che vengono determinate annualmente e contestualmente alla deliberazione delle tariffe medesime.

TITOLO II MINORI

Art. 36 Assistenza domiciliare a minori

Si propone di offrire a minori in difficoltà, anche disabili, l'opportunità di interventi socio-educativi di sostegno, con le modalità previste dal Piano regionale e con riferimento alle indicazioni attuative della Legge n. 285/97, al fine di promuovere un processo di cambiamento reale delle situazioni di disagio, mediante l'attuazione di progetti adatti alle problematiche specifiche rilevate.

Indirizzi e obiettivi dell'intervento

L'Assistenza domiciliare a minori (ADM) è un intervento di sostegno a bambini e ragazzi, all'interno del proprio nucleo familiare, che nasce dalla necessità di prefigurare condizioni ambientali volte a soddisfare il bisogno effettivo di relazione (con l'adulto o con i pari) del minore.

In quest'ottica il sostegno più opportuno al minore tiene conto della particolare attenzione alla relazione genitore-bambino in quanto espressione di un sistema di vita; diventa quindi di fondamentale importanza individuarne le potenzialità e i limiti, aiutando la famiglia a riconoscersi come risorsa e non solo come problema.

Obiettivi dell'intervento sono:

- il sostegno alla famiglia in caso di temporanea difficoltà;
- il mantenimento del minore in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia stessa e nei suoi rapporti con il territorio;
- la costituzione di una rete di legami tra nucleo e contesto sociale.

Modalità di accesso e presa in carico

L'attivazione degli interventi educativi può avvenire a seguito di:

- richiesta delle famiglie interessate;
- segnalazione degli insegnanti, attraverso i propri dirigenti e la psicopedagogista;
- proposta degli operatori, a soluzione di problematiche in carico ai servizi sociali e/o scolastici del Comune;
- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che disponga interventi a sostegno del minore e della famiglia.

La presa in carico è di competenza dell'équipe degli operatori coinvolti, che valuta la possibilità di attuazione di un progetto di intervento sulla situazione di disagio presentata; i modi, i tempi e le attività vengono concordate tra le parti interessate.

Le figure professionali coinvolte

Le figure professionali impegnate nell'assistenza domiciliare a minori sono le seguenti:

- *Assistente sociale*, con funzioni di referente del servizio e di collegamento con la rete territoriale; riceve le richieste e redige apposita documentazione per la discussione in équipe;
- *Psicologo*, con funzioni di coordinamento dei progetti educativi;
- *Educatori professionali*, che lavorano a contatto con i minori nel loro contesto di vita (casa, scuola, territorio), in attuazione del progetto educativo concordato:
 - Esplicano gli interventi educativi di loro competenza;
 - Partecipano alle riunioni periodiche di verifica dell'andamento dell'assistenza;
 - Promuovono contatti con tutti coloro che possono essere d'aiuto all'assistito;
 - Partecipano ai corsi di aggiornamento predisposti.

- *Ausiliari socio-assistenziali*, per interventi a sostegno del nucleo familiare, con varie prestazioni di propria competenza, inserite nei progetti individuali.
- *Volontari del Servizio Civile Nazionale*, in base al progetto elaborato dal Servizio Sociale.

Modalità di attuazione degli interventi

Gli interventi educativi e le attività in essi previste si esplicano in sedi differenti, secondo i singoli progetti: a domicilio del minore, nella scuola di frequenza, nelle sedi ritenute idonee quali biblioteca, ludoteca, centro di aggregazione, videoteca, ecc.

L'orario di lavoro è articolato secondo l'esigenza organizzativa del servizio.

Art. 37 Partecipazione degli utenti alla spesa

Non è prevista alcuna partecipazione al costo del servizio, da parte degli utenti dell'assistenza domiciliare a minori.

CAPO V

TELEASSISTENZA

Art. 38 **Premessa**

Il Servizio di Teleassistenza è garantito dall'Azienda Speciale Consortile Offertasociale, attraverso una convenzione stipulata con l'Associazione Volontari di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza di Vimercate.

Il servizio ha la finalità di assicurare agli utenti un tempestivo intervento, quando si presentino situazioni di particolare necessità nell'ambito domestico mediante un dispositivo elettronico collegato all'apparecchio telefonico, attivato da un telecomando tenuto al collo dall'utente.

Art. 39 **Destinatari**

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, senza limiti di età, che vogliano vivere in casa propria con la sicurezza di un pronto intervento in caso di bisogno. E' indirizzato prioritariamente a:

- persone sole
- persone anziane
- persone con grave situazione di disabilità e/o con un quadro clinico sanitario precario.

Art. 40 **Procedure per l'ammissione e dimissione**

Le richieste devono essere inoltrate all'Ufficio Servizi Sociali, che provvederà a vagliare la domanda. Al momento dell'accoglimento della domanda, il Servizio Sociale raccoglie i dati necessari alla costituzione di un archivio anagrafico completo dell'utente tramite una scheda personale, di cui verrà data copia all'Associazione incaricata.

L'attivazione e la cessazione del servizio può essere richiesta da:

- utente o chi ha effettuato la richiesta
- familiari o parenti dell'utente
- Servizio Sociale, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

Art. 41 **Partecipazione al costo del servizio**

All'utenza non viene richiesta alcuna compartecipazione al costo del servizio.

CAPO VI

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Art. 42 **Servizio infermieristico**

Il servizio viene svolto in collaborazione con i medici di base che gestiscono il Poliambulatorio di Cure Primarie, presso gli ambulatori del P.C.P., sito in Via Dante, da un'infermiera incaricata direttamente dal Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

Art. 43 **Prestazioni e destinatari**

Prestazioni:

- iniezioni con fornitura del farmaco a carico del paziente
- piccole medicazioni
- misurazione pressione arteriosa
- misurazione glicemia ecc.

Utenti: tutti i cittadini residenti in Bernareggio, in possesso di prescrizione medica.

Art. 44 **Partecipazione degli utenti alla spesa**

Viene richiesta all'utenza una compartecipazione al costo, determinata annualmente dalla Giunta Comunale con la deliberazione della determinazione delle tariffe dei Servizi Sociali. Sono previste riduzioni per interventi continuativi superiori alle 10 prestazioni, in misura determinata dalla medesima deliberazione di Giunta.

CAPO VII

FISIOTERAPIA

Art. 45 Servizio fisioterapico

E' presente un servizio di fisioterapia finalizzato a garantire interventi di riabilitazione al domicilio di persone anziane.

Art. 46 Modalità di accesso al servizio

Per accedere al servizio è necessario inoltrare la richiesta presso l'ufficio servizi sociali presentando apposita impegnativa del medico curante o certificazione medica rilasciata dallo specialista o da struttura ospedaliera, che attesti la necessità dell'intervento.

Art. 47 Partecipazione al costo del servizio

Viene richiesta all'utenza una compartecipazione al costo, determinata annualmente dalla Giunta Comunale con la deliberazione della determinazione delle tariffe dei Servizi Sociali.

CAPO VIII

PASTI A DOMICILIO

Art. 48 Premessa

Il Servizio pasti al domicilio è un servizio complementare al SAD che offre all'utenza la possibilità di consumare un pasto completo al proprio domicilio.

Art. 49 Destinatari

Il servizio è rivolto a persone impossibilitate per motivi di salute e/o per incapacità a gestirsi in modo adeguato una sana alimentazione.

Art. 50 Procedure per l'ammissione e la dimissione

Le richieste, compilate su apposito modulo, devono essere inoltrate all'Ufficio Servizi Sociali, al quale compete la valutazione e l'eventuale attivazione del Servizio.

La cessazione del servizio può avvenire sia su richiesta dell'utente o di un suo familiare, sia su proposta del Servizio Sociale, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

Art. 51 Partecipazione al costo del servizio

Viene richiesta all'utenza una compartecipazione al costo, determinata annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione della determinazione delle tariffe dei Servizi Sociali.

CAPO IX

TRASPORTO

Art. 52 **Finalità**

L'Amministrazione Comunale, limitatamente alle proprie risorse, istituisce un servizio di trasporto protetto, per consentire l'accesso ad attività socio-sanitarie e riabilitative sul territorio comunale e nelle zone limitrofe, a favore di cittadini disabili, anziani e minori.

Tale servizio può essere effettuato con mezzi propri o attraverso la collaborazione di Enti ed Associazioni convenzionati con il Comune.

Il servizio si propone di integrare le risorse familiari ed informali esistenti o che potranno essere attivate per rispondere alle necessità delle persone.

La disponibilità di risorse definite e comunque limitate comporta scelte di priorità e criteri organizzativi, che sono stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 53 **Destinatari**

Il Servizio è rivolto in ordine di priorità alle seguenti persone e finalità:

- a) disabili frequentanti quotidianamente scuole dell'obbligo, centri di formazione e centri semi - residenziali a carattere socio - educativo, formativo, socio - lavorativo o riabilitativo;
- b) anziani frequentanti i servizi semi - residenziali
- c) minori, disabili e anziani sottoposti a trattamenti ambulatoriali riabilitativi in modo continuativo (limitatamente alle risorse disponibili);
- d) richieste di anziani, disabili, invalidi civili, che necessitino di servizi di trasporto occasionali per l'accesso ad accertamenti diagnostici, terapie ambulatoriali brevi ed altre prestazioni erogate da presidi dell'ASL 3 o da strutture convenzionate con la stessa.

Art. 54 **Procedure per l'ammissione e la dimissione**

Per accedere al Servizio è necessario inoltrare la richiesta presso l'Ufficio competente, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione richiesta.

L'utente verrà dimesso dal servizio qualora cessino le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

Le domande saranno accolte solo se compatibili con il programma dei trasporti già in atto.

Art. 55 **Norme per l'utente**

Gli utenti ammessi al servizio sono tenuti ad applicare le indicazioni date dall'Ufficio competente, mantenendo un atteggiamento corretto nell'utilizzo del servizio. In particolare dovranno comunicare tempestivamente all'Ufficio competente le eventuali sospensioni del trasporto secondo modalità dallo stesso previste.

Ripetute inosservanze delle indicazioni impartite potranno comportare la sospensione del servizio.

Art. 56 Organizzazione del servizio

Il servizio trasporto potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) in forma diretta;
- b) con servizio reso da volontari e associazioni di volontariato come previsto da apposite convenzioni in atto.

Gli utenti verranno accompagnati e riportati nei luoghi concordati con il Servizio Sociale. Per gli utenti di età inferiore ai 10 anni, o per coloro che ne abbiano bisogno a causa delle loro condizioni, il trasporto può avvenire in presenza di un accompagnatore (familiare, parente, volontario, conoscente, ...). Si precisa che la presenza dell'accompagnatore deve essere comunicata all'Ufficio Servizi Sociali.

Per i trasporti eccedenti i 50 Km di distanza, si rimanda alla valutazione dell'Assistente Sociale.

Art. 57 Partecipazione al costo del servizio

All'utenza che usufruisce di tale servizio è richiesta una partecipazione al costo, secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione della determinazione delle tariffe dei Servizi Sociali.

CAPO X

INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI

Art. 58 **Destinatari degli interventi**

Sono destinatari degli interventi per il ricovero in case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, istituti: gli anziani, gli inabili, i portatori di handicap, residenti nel Comune (oppure dimoranti nel caso di richiesta di interventi non differibili in attuazione dell'art. 9 della L.R. 1/86 e art. 2 della Legge Quadro 328/2000), impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- stato di salute compromesso;
- mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto, direttamente o indirettamente.

Art. 59 **Finalità e tipologia d'intervento**

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

- informazione agli interessati delle strutture esistenti;
- intervento diretto del servizio sociale nella procedura di ricovero in caso di persone sole (ricerca della struttura residenziale, eventuale pagamento o integrazione della retta di degenza);
- eventuale intervento economico a parziale copertura di rette di ricovero in presenza di parenti obbligati per legge agli alimenti.

Art. 60 **Metodologia d'intervento**

Per accedere agli interventi, gli interessati o i loro familiari devono rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali. E' data priorità alle richieste di persone anziane o disabili sole, prive di figli o in particolare condizione di disagio.

Le richieste di intervento economico per il pagamento o l'integrazione della retta devono essere compilate sul modulo predisposto dall'ufficio competente e corredate dalla documentazione che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione economica dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art. 433 e successivi del C.C.). Il ricoverando dovrà partecipare alla spesa per il ricovero con l'intero ammontare delle proprie entrate, incluse pensioni di invalidità civile e indennità/assegni di accompagnamento, ad esclusione di una quota per spese personali determinata dal servizio sociale.

Gli arretrati delle pensioni e delle indennità di accompagnamento vengono considerati reddito e conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero.

Sono esclusi dagli interventi economici :

- i richiedenti il cui reddito, eventualmente sommato alle quote di partecipazione dei parenti obbligati, copre il costo dell'intera retta di ricovero;
- i richiedenti, proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato e che hanno parenti tenuti agli alimenti.

Nell'eventualità che l'utente da ricoverare sia solo, senza parenti obbligati per legge agli alimenti e presenti una situazione economica complessiva tale da configurare un rifiuto

della domanda di ricovero per possibile solvenza, l'Amministrazione Comunale se ne farà carico nel seguente modo:

- nei casi in cui l'utente non sia in grado di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, mediante segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per la nomina di un tutore (richiesta di interdizione o inabilitazione).
- qualora si tratti di persone sole non in condizioni tali da essere dichiarate interdette o inabilite, tuttavia non pienamente in grado di amministrare da sole i propri interessi patrimoniali, è possibile, mediante la nomina da parte della competente Autorità Giudiziaria della figura dell'Amministratore di Sostegno.

In ogni caso Il Comune interverrà economicamente dal momento in cui le sostanze proprie dell'utente, compreso l'eventuale ricavato dalla vendita di immobili, si saranno ridotte al limite minimo di 6.000 euro.

La partecipazione dei parenti alla spesa viene determinata in base al grado di parentela ed alla situazione economica del nucleo.

I parenti tenuti agli alimenti devono dichiarare la situazione economica presentando certificazione ISEE, calcolata come stabilito dalla normativa vigente con l'esclusione delle ipotesi in cui l'anziano o il diversamente abile da ricoverare risulti anagraficamente convivente con i parenti stessi. In quest'ultimo caso dalla composizione del nucleo familiare, considerato ai fini ISEE, verrà escluso il ricoverando.

L'eventuale intervento economico comunale sarà dato dalla differenza tra la retta di degenza, la pensione e/o rendita del ricoverato e le quote contributive dei parenti.

L'Amministrazione Comunale non interviene ad integrare la retta nell'ipotesi in cui anche uno solo dei parenti tenuti agli alimenti si rifiuti di presentare la certificazione ISEE.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali, per verificare l'effettiva situazione economica e patrimoniale dei ricoverati e dei parenti tenuti a prestare per legge gli alimenti.

L'Amministrazione Comunale si riserverà ogni possibile azione di rivalsa sui beni di proprietà del ricoverato, ivi compresi quelli pervenuti durante e dopo il ricovero stesso, fino alla concorrenza dell'effettiva spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale.

CAPO XI

CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO

Art. 61 **Destinatari**

Sono destinatari del contributo le persone anziane e inabili non autosufficienti totali o parziali, che necessitano di prestazioni assistenziali private onerose per poter continuare a vivere nel proprio ambiente familiare.

Art. 62 **Finalità del contributo**

Il contributo è finalizzato alla copertura, totale o parziale, delle spese sostenute per prestazioni domiciliari di cura svolte da privati, ritenute indispensabili per le necessità della persona assistita, non fruibili attraverso l'intervento dei familiari e dei servizi di assistenza domiciliare pubblici, per complessità, durata o frequenza degli interventi.

Tali prestazioni dovranno essere definite e concordate con il servizio sociale, mediante la stesura di un progetto di intervento.

Art. 63 **Determinazione del contributo**

Ai fini della determinazione del contributo, su base mensile, si terrà conto delle seguenti condizioni, debitamente documentate:

- I.S.E.E. della persona che necessita di assistenza;
- I.S.E.E. dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, per la determinazione della quota di spesa a loro carico nei confronti dell'assistito;
- Spese di mantenimento dell'assistito e spese generali per l'abitazione (affitto e utenze);
- Spese relative alle prestazioni di cura fornite da privati.

In base alle variabili delle spese sostenute dall'interessato, dell'I.S.E.E. e delle quote di assistenza a carico dei familiari, vengono determinate dal Servizio Sociale entità e durata del contributo.

L'entità del contributo mensile non potrà comunque essere superiore alla somma corrispondente al triplo del minimo vitale e per il Comune non deve determinarsi un costo superiore rispetto ad un ricovero residenziale.

Art. 64 **Verifiche**

Gli interventi previsti dal progetto verranno seguiti e verificati da parte del Servizio Sociale con le modalità ritenute più opportune per ogni caso.

Art. 65 **Sospensione del contributo**

Il contributo verrà sospeso nei seguenti casi:

- allorché intervengano fattori che vanifichino gli interventi, quali: ricovero o decesso della persona assistita, modifica delle condizioni economiche dell'interessato o dei suoi familiari;
- qualora si verifichi la non corretta attuazione del programma di intervento.

CAPO XII

SERVIZIO PER MINORI

TITOLO I: COMUNITA' E AFFIDI

Art. 66 Premessa

La comunità e l'affido familiare sono soluzioni alle quali si ricorre quando, per minori in particolari condizioni psicosociali, sia momentaneamente inadatto l'ambiente familiare di appartenenza.

Art. 67 Destinatari

Minori soggetti a provvedimenti civili e amministrativi dell'Autorità Giudiziaria che vivono in situazioni di difficoltà di rischio o di danno evolutivo.

Art. 68 Finalità del servizio

Offrire ai minori un ambiente educativo e formativo teso a contrastare i rischi derivanti da situazioni pregiudizievoli, mantenendo, dove è possibile, i contatti con le famiglie di origine, ove non espressamente esclusi dall'Autorità Giudiziaria Minorile.

Art. 69 Procedure per l'ammissione e dimissione

L'allontanamento del minore deve essere decretato dall'Autorità Giudiziaria e ma comunque la scelta della Comunità o della famiglia affidataria viene effettuata dall'Assistente Sociale, in collaborazione con l'équipe psico-pedagogica comunale e avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Affidi (Mowgli) della Azienda Speciale consortile Offertasociale.

Art. 70 Partecipazione al costo del servizio

L'Assistente Sociale, con l'équipe psico-pedagogica comunale, valuta, per ogni singolo caso, se un eventuale quota a carico dei genitori possa servire a responsabilizzarli.

TITOLO II: CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Art. 71 Premessa

Il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) è un servizio che intende offrire ai giovani residenti nel nostro territorio un luogo di aggregazione, socializzazione e di svolgimento di attività educative, gestito in appalto tramite una cooperativa sociale.

Art. 72 Destinatari

I destinatari di questo servizio sono pre-adolescenti e adolescenti italiani e stranieri, con la differenziazione delle attività, anche organizzate in gruppi differenziati per età.

Art. 73 Finalità del servizio

Le finalità del servizio sono:

- sostenere e sviluppare le funzioni aggregative, educative, promozionali e preventive;
- consentire lo sviluppo, nella comunità locale, di una idea del centro come opportunità e risorsa per tutti, e non soltanto per chi vive situazioni di forte disagio e disadattamento;
- educare al rispetto della diversità (culturale, etnica, regionale, economica) intesa come risorsa e ricchezza per tutti;
- educare all'accoglienza dell'altro come persona portatrice di una storia personale e propria e, quindi, degna di rispetto e comprensione.

Art. 74 Procedure per l'ammissione e dimissione

Il CAG è aperto a tutti i ragazzi, nelle fasce di età sopra indicate, che hanno voglia di partecipare alle attività organizzate dagli educatori nel rispetto dei ruoli, delle persone e delle strutture comunali che ospitano il centro stesso.

Art. 75 Partecipazione al costo del servizio

Il servizio è a titolo completamente gratuito per chi vi accede.